

CONVENZIONE TRA COMUNE DI AUGUSTA E DIREZIONE CASA RECLUSIONE AUGUSTA PER UNA PIU' ORGANICA COLLABORAZIONE IN TEMA DI REINSERIMENTO SOCIALE DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI AD ESECUZIONE PENALE MEDIANTE IMPIEGO IN LAVORI ALL'ESTERNO.

PREMESSO:

Che mandato del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, secondo il dettato dell'articolo 27 della Costituzione, è garantire un trattamento penitenziario conforme ad umanità e che tenda alla rieducazione ed al reinserimento sociale dei condannati;

Che il lavoro, diritto costituzionalmente protetto ed elemento cardine per favorire il processo di inclusione sociale e l'adozione di modelli di vita socialmente accettabili, svolge un ruolo primario nel percorso di reinserimento alla vita sociale del detenuto ai sensi dell'articolo 15 e ss. della legge 26 Luglio 1975 n 354 e successive variazioni e può essere considerato un fattore significativo in ordine alla riduzione della recidiva;

Che l'assetto normativo vigente indirizza verso un allargamento delle ipotesi di lavoro negli istituti penitenziari e che l'articolo 21 comma 4 ter della legge sull'ordinamento penitenziario prevede che i detenuti e gli internati possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità a favore della collettività, da svolgersi presso lo Stato Enti Locali o organizzazioni anche internazionali di servizio sociale, sanitario e di volontariato;

Che ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Considerata:

La necessità di coinvolgere tutte le componenti pubbliche e private a diverso titolo competenti per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali ai sensi della legge 8 Novembre 2000 n 328 recante norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

L'importanza di individuare azioni specifiche idonee a favorire la costruzione di una identità professionale e consentire l'occupazione dei detenuti e degli internati presenti negli istituti penitenziari del territorio nazionale o i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione per il loro reinserimento nella società civile, con particolare riguardo al territorio del comune nel cui ambito sono sempre necessarie le esigenze di assicurare un miglior livello dei servizi;

Visto il protocollo d'intesa stipulato il 19-6-2014 fra il Ministero della Giustizia, la Regione Sicilia e l'ANCI Sicilia;

TRA

il Ministero della Giustizia, **DIREZIONE DELLA CASA DI RECLUSIONE DI AUGUSTA**, rappresentata dal direttore pro tempore, Dottor Antonio Gelardi, ivi domiciliato in c.da Piano Ippolito

E

il **COMUNE DI AUGUSTA**, codice fiscale 81002050896, in persona del Prefetto, Dott.ssa Maria Carmela Librizzi, nella qualità di componente della Commissione Straordinaria nominata per la gestione dell'Ente con D.P.R. 07.03.2013,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

La finalità del presente accordo è sviluppare sinergie di interventi utili a favorire l'inclusione sociale dei soggetti sottoposti ad esecuzione penale ed in particolare quella di stabilire una forma continuativa di collaborazione tra i soggetti firmatari con lo scopo di promuovere l'attività a titolo volontario della popolazione detenuta ammessa al lavoro all'esterno ex articolo 21 della legge 354/1975, per la pulizia, la manutenzione dei parchi e delle aree verdi, per i piccoli lavori di manutenzione di strade ed edifici comunali e della segnaletica stradale, al fine di favorire il reinserimento sociale della popolazione detenuta e diminuire il rischio di recidiva.

ARTICOLO 2

Il Comune di Augusta consente che prestino anche contemporaneamente presso di se attività non retribuita, in favore della collettività non più di cinque detenuti individuati dalla direzione della casa di Reclusione di Augusta e ammessi al lavoro all'esterno secondo l'iter previsto dalla normativa vigente in base a criteri di meritevolezza ed idoneità. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività de qua, in conformità con quanto previsto dalla vigente legislazione in materia ed in premessa citata, avrà ad oggetto le seguenti prestazioni :

- Manutenzione del verde pubblico;
- Manutenzione e/o pulizia di strade e immobili comunali;
- Manutenzione della segnaletica stradale.

ARTICOLO 3

Il Comune di Augusta, che presta il proprio consenso alla prestazione dell'attività lavorativa non retribuita da parte dei soggetti sopra individuati, individua le persone incaricate di coordinare la prestazione delle attività lavorative dei condannati nei Responsabili di Settore competenti per l'attività svolta dal condannato, ovvero nei dipendenti dagli stessi delegati, i quali provvederanno ad impartire le relative istruzioni.

ARTICOLO 4

Durante lo svolgimento del lavoro in favore della collettività il Comune di Augusta si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il Comune di Augusta si impegna altresì affinché i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già stati predisposti.

ARTICOLO 5

È fatto divieto al Comune di Augusta di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico del Comune di Augusta l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali ai sensi del D.lgs. n. 81 del 2008.

ARTICOLO 6

I soggetti incaricati ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione di coordinare le attività lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere periodicamente una relazione che documenti il corretto svolgimento dell'attività da parte del detenuto e segnalare eventuali inottemperanze alla direzione dell'istituto.

ARTICOLO 7

Qualsiasi rilevante variazione o grave inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte della direzione della casa di reclusione o da parte del Comune.

ARTICOLO 8

La presente convenzione ha la durata di anni uno a decorrere dalla data della sottoscrizione e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di anni cinque in mancanza di disdetta espressa di una delle parti, comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

AUGUSTA, li _____

**LA DIREZIONE DELLA
CASA DI RECLUSIONE DI AUGUSTA**

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
DEL COMUNE DI AUGUSTA**
